



## **Decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113**

**Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.**

Nota di lettura

Roma, 10 ottobre 2018

### **TITOLO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE**

#### **Capo I**

**Disposizioni urgenti in materia di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale**

#### **Articolo 1 – Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario**

Il presente articolo, apportando modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valevole per due anni e convertibile in lavoro.

Viene, invece, introdotta una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare e residuale, con la previsione di speciali permessi di soggiorno, tra i quali:

- “*protezione speciale*”. Si tratta della protezione raccomandata dalla Commissione territoriale in caso non ricorrano i presupposti della protezione internazionale. Il permesso per protezione speciale ha durata di un anno, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale competente, consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Viene in questo caso mantenuto il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza del principio del *non refoulement*, in coerenza col vigente assetto normativo;

- “*casi speciali*”. A differenza della “protezione speciale”, questo permesso di soggiorno viene rilasciato per le vittime di violenza o di grave sfruttamento e per le vittime di violenza domestica (art. 18 ed art. 18 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Il primo ha durata sei mesi rinnovabile per un anno o per il periodo maggiore occorrente per motivi di giustizia, il secondo ha durata di un anno. Entrambi consentono l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione all’anagrafe e la possibilità di svolgere attività lavorativa e possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o studio, qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi;
- “*calamità naturale*”. Viene rilasciato dal Questore nei casi in cui lo straniero provenga da un Paese che si trovi in situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale, tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza in caso di rientro. Questo permesso di soggiorno ha durata di sei mesi, è valido solo sul territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- “*atti di particolare valore civile*”. Qualora lo straniero abbia compiuto azioni di particolare valore civile, il Ministro dell’Interno, su proposta del Prefetto competente, autorizza il Questore al rilascio di un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Restano in vigore i permessi di soggiorno per “cure mediche”, “protezione temporanea” e “motivi di studio”.

Sono previste due norme transitorie:

- 1) ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto, fermo restando i casi di conversione, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno per protezione speciale;
- 2) per i procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno per “casi speciali”, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

- dall'esenzione del versamento del contributo per il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno per cure mediche, protezione sociale, alle vittime di violenza domestica, calamità naturale, particolare sfruttamento lavorativo e per atti di particolare valore civile;
- dalle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di revoca o cassazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale;
- dalle controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del medesimo permesso di soggiorno.

Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 2 – Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri**

Il presente articolo prolunga il trattenimento dello straniero dai vigenti 90 giorni ai 180 massimo.

Per la tempestiva realizzazione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) è autorizzato, per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.548.000), il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La norma prevede che l'invito sia rivolto ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Per il prolungamento del trattenimento dello straniero non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 3 – Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo**

Il presente articolo introduce la possibilità di trattenere il richiedente asilo al solo scopo di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, per il tempo strettamente necessario, prima dell'accesso alle modalità di accoglienza (fino ad un massimo di 30 gg nei c.d. *hotspot* e, ove non sia stato possibile accertare l'identità o la cittadinanza del richiedente, di ulteriori 180 gg. nei centri di permanenza per i rimpatri).

Dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 4 – Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione**

Il presente articolo prevede che, in caso di indisponibilità di posti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente, lo straniero in attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera possa permanere temporaneamente in altri centri idonei e finalizzati al trattenimento per dare esecuzione al rimpatrio.

Per la temporanea permanenza dello straniero in attesa di espulsione, in strutture idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza o in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Qualora le condizioni di trattenimento permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.

Agli oneri derivanti da tale ipotesi, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede a valere sui fondi FAMI.

#### **Articolo 5 – Disposizioni in materia di divieto di reingresso**

Il presente articolo integra il Testo Unico Immigrazione, specificando che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia in tutto lo spazio Schengen.

#### **Articolo 6 – Disposizioni in materia di rimpatri**

Il presente articolo introduce una modifica alla legge di bilancio 2018 finalizzata a destinare maggiori risorse alle attività esecutive del rimpatrio, riducendo quelle attualmente destinate agli sportelli comunali per il rimpatrio volontario assistito.

#### **Articolo 7 – Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale**

Il presente articolo dispone che tra i motivi di revoca della protezione vengano inclusi anche reati penali che attualmente rilevano solo nella fattispecie aggravata (es. rapina, traffico e spaccio di stupefacenti, violenza sessuale, etc.).

#### **Articolo 8 – Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale**

Il presente articolo specifica in particolare che il rientro del titolare di protezione internazionale nel paese di origine comporta la perdita della protezione stessa, previa valutazione del caso concreto.

#### **Articolo 9 – Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera**

Il presente articolo introduce modifiche normative finalizzate ad impedire domande di protezione internazionale reiterate quando lo scopo dovesse essere quello di prolungare la permanenza sul territorio nazionale. In particolare viene ridotto da diciotto a cinque giorni il termine per l'adozione delle decisione sulla domanda reiterata, viene abrogato il termine di tre giorni concesso al richiedente al fine di presentare osservazioni sulla valutazione di inammissibilità della domanda e viene escluso l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata (l'esclusione dell'effetto sospensivo era connessa alla seconda reiterazione).

Per le procedure accelerate di valutazione delle domande sono previste spese aggiuntive a carico della finanza pubblica pari a 465.228,75 euro per l'anno 2018 e 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2019.

#### **Articolo 10 – Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale**

Il presente articolo, che modifica il decreto legislativo 20 gennaio 2008, n. 25, prevede che i richiedenti asilo, i quali abbiano in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero il diniego della protezione internazionale o siano stati condannati anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, vengano immediatamente uditi dalla Commissione territoriale competente, che adotta contestuale decisione.

In caso di rigetto della domanda, a meno che non sussistano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per "motivi speciali", il richiedente ha l'obbligo di lasciare il

territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.

In tal caso e nel caso di diniego della domanda per la seconda volta la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento, pertanto il richiedente è tenuto a lasciare il territorio nazionale.

### **Articolo 11 – Istituzione di Sezioni della Unità Dublino**

Il presente articolo prevede che l'Unità Dublino, deputata all'individuazione dello Stato UE competente alla presa in carico dell'esame della domanda di protezione internazionale, presentata da richiedenti che sono transitati o sono stati identificati in altro Stato europeo, si avvalga anche di articolazioni territoriali periferiche presso alcune Prefetture, nel limite massimo di tre unità attive. Attualmente, la sede operativa è strutturata solo a livello centrale presso il Ministero dell'Interno.

Modalità, competenze e funzioni saranno disciplinate da successivo e ulteriore decreto del Ministro dell'Interno. Si specifica che si provvede nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 12 – Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo**

Il presente articolo rappresenta la proposta di modifica normativa più rilevante rispetto allo SPRAR. Viene innanzitutto modificata la rubrica dell'art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e sostituita con "*Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati*".

Possono essere accolti nel Sistema, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, anche i titolari dei permessi di soggiorno per cure mediche, motivi di protezione sociale, violenza domestica, calamità naturali, sfruttamento lavorativo e per atti di particolare valore civile.

Pertanto i richiedenti asilo, compresi quelli in condizioni di particolare vulnerabilità, non saranno più accolti nello SPRAR, ma esclusivamente in centri governativi di prima accoglienza.

L'art 12, inoltre, modifica come segue quanto disposto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142:

- sopprime ogni riferimento normativo che, esplicitando il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza, include organicamente lo SPRAR all'interno della filiera istituzionale dell'accoglienza. In tal modo, lo SPRAR diventa un unicum a sé stante privo di riferimenti normativi che ne disciplinino coerentemente la gestione, secondo quanto definito dalle forme di coordinamento nazionale definite in sede di Conferenza Unificata a luglio 2014;
- elimina il riferimento al compito di monitoraggio attribuito al Servizio Centrale sul controllo e monitoraggio dei servizi rivolti ai richiedenti asilo;
- sopprime il dispositivo normativo che prevede la priorità nell'assegnazione delle risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo ai progetti presentati da Regioni, Province autonome e Comuni, che prestano accoglienza
- prevede l'accoglienza dei c.d. "casi speciali": titolari di un permesso di soggiorno per cure mediche, per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per calamità, per sfruttamento lavorativo e per atti di particolare valore.

È previsto, inoltre, che:

- i richiedenti asilo attualmente presenti in SPRAR rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso;

- i titolari di protezione umanitaria attualmente presenti in SPRAR rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto in corso.

Si specifica che il decreto-legge non modifica le norme di istituzione dello SPRAR, del Servizio Centrale né del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'asilo.

Dall'attuazione di tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 13 – Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica**

Abrogando l'art. 5-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche nella previsione delle liste di convivenza anagrafica, il presente articolo esclude l'iscrizione anagrafica per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che rimane valido come documento di riconoscimento.

L'esclusione dall'iscrizione non pregiudica l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (iscrizione al servizio sanitario, accesso al lavoro, iscrizione scolastica dei figli, misure di accoglienza) che si fondano sulla titolarità del permesso di soggiorno e che sono assicurati nel luogo di domicilio.

### **Articolo 14 – Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza**

Il presente articolo reca varie disposizioni in materia di cittadinanza. Vengono inseriti nuovi limiti per la concessione della cittadinanza ai discendenti degli emigrati italiani all'estero ed estesi i requisiti di residenza per chi chiede cittadinanza per matrimonio o residenza.

Viene introdotta la revoca della cittadinanza sulla base delle stesse valutazioni che comportano il diniego della cittadinanza stessa, quali la commissione di gravi reati e la sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza statale, con particolare riferimento a condotte di stampo terroristico. In questo caso, la revoca si fonda sul presupposto della condanna in primo grado, confermata in appello, per delitti commessi con finalità di terrorismo. La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

### **Articolo 15 – Disposizioni in materia di giustizia**

Il presente articolo prevede modifiche in materia di diritto alla difesa, escludendo che l'avvocato difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio abbia diritto all'anticipazione di spese ed onorari a carico dell'erario quando l'impugnazione venga dichiarata improcedibile o inammissibile.